

COMUNE DI AYAS



COMMUNE DE AYAS

BANDO
PER LA PRESENTAZIONE
DELLE RICHIESTE DI
CONTRIBUTO ORDINARIO PER L'ANNO
2025
SETTORE SOCIALE

BANDO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE DI CONTRIBUTO ORDINARIO PER L'ANNO 2025

SETTORE SOCIALE

Art. 1 - Oggetto

Il presente bando pubblico definisce modalità e termini per la presentazione delle richieste di concessione di contributi ordinari per l'anno 2025 con riferimento al "Regolamento la concessione di contributi, sovvenzioni, sussidi ed ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi di qualunque genere a persone, enti pubblici e privati, comprese le associazioni", (di seguito, in breve, "Regolamento comunale") adottato dall'Amministrazione comunale con deliberazione del Consiglio comunale del 29.03.2018, n. 31, e pubblicato sul sito istituzionale del Comune www.comune.ayas.ao.it, nella sezione Amministrazione/Atti e pubblicazioni/regolamenti.

Art. 2 - Soggetti ammessi a presentare la domanda

Sono ammessi a presentare la domanda per la concessione di contributi ordinari le persone, gli enti pubblici e privati, comprese le associazioni, anche non aventi personalità giuridica, di norma residenti ed operanti nel territorio comunale, in base a quanto definito dall'art. 3 del Regolamento comunale.

Art. 3 - Modalità e termini di presentazione della domanda

La richiesta di contributo ordinario, compilata utilizzando l'apposita modulistica reperibile alla pagina web <https://www.celva.it/it/fines-richieste-concessioni-e-permessi-vari/richieste-di-concessione-di-contributi-e-patrocini/>, deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto richiedente e deve espressamente contenere, pena l'esclusione, quanto previsto dall'art. 6 del Regolamento comunale:

- a) generalità della persona fisica ovvero denominazione e natura giuridica del soggetto richiedente, nonché generalità del legale rappresentante e relativo codice fiscale o partita IVA;
- b) nel caso di ente o di associazione, copia dello statuto o dell'atto costitutivo, se non già depositati presso l'Amministrazione comunale;
- c) programma delle iniziative che sono state svolte o che si intendono svolgere, nell'ambito del settore sociale. Il programma deve comprendere l'analisi completa delle fasi di svolgimento, sia sotto l'aspetto economico sia operativo, l'illustrazione dei fini da perseguire e dei benefici da conseguire;
- d) bilancio preventivo dell'anno in corso, con evidenziate chiaramente tutte le voci di entrata e di spesa, nessuna esclusa, al lordo dell'IVA ove la stessa sia indeducibile, compreso l'importo che si intende chiedere al Comune;
- e) relazione delle attività svolte nell'anno precedente e rendiconto finanziario;
- f) dichiarazione che escluda situazione pregresse debitorie nei confronti dell'Amministrazione comunale;
- g) dichiarazione che indichi o escluda eventuali analoghe richieste di finanziamento contestualmente presentate ad altri enti pubblici, istituti di credito, fondazioni, imprese o privati per l'organizzazione delle stesse attività finanziate dall'Amministrazione comunale;

- h) dichiarazione che indichi o escluda che il contributo è soggetto a ritenuta del 4%, ai sensi dell'articolo 28 del DPR 29 settembre 1973, n. 600, come successivamente precisato con risoluzioni del Ministero delle finanze n. 531/1980, n. 27/1988 e n. 606/1989;
- i) dichiarazione che indichi o escluda che la detraibilità dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) relativa alla documentazione di spesa per le attività finanziate dal contributo;
- j) dichiarazione che indichi di aver preso visione delle disposizioni contenute nel Regolamento;
- k) nel caso di associazione, dichiarazione che indichi il numero dei soggetti partecipanti all'associazione;
- l) nel caso di associazione, dichiarazione che indichi che il contributo è destinato all'attività istituzionale dell'associazione e non a quello commerciale, ai sensi dell'art. 51 del DPR 29 settembre 1973, n. 597;
- m) impegno a utilizzare il contributo esclusivamente per gli scopi per i quali sarà eventualmente concesso e a presentare il relativo rendiconto;
- n) impegno a comunicare tempestivamente ogni variazione dei dati riportati;
- o) entrate e uscite – voci di bilancio (“Modello di bilancio per la richiesta di contributo ordinario” - modulistica reperibile alla pagina web <https://www.celva.it/it/fines-richieste-concessioni-e-permessi-vari/richieste-di-concessione-di-contributi-e-patrocini/>);.

E' facoltà del richiedente integrare la suddetta istanza con ulteriore documentazione ritenuta utile ai fini della valutazione della medesima.

Le domande devono essere consegnate:

- in modalità cartacea:
 - per posta ordinaria o raccomandata, all'indirizzo: *Comune di Ayas – Fraz. Antagnod - 11020 Ayas*, con allegata copia di un documento di riconoscimento del legale rappresentante;
 - a mano presso l'ufficio protocollo comunale, presentandosi muniti di un documento di riconoscimento. L'orario di apertura dell'ufficio è il seguente: dal lunedì al venerdì dalle 08.30 alle 12.00;
- in modalità telematica, all'indirizzo mail protocollo@pec.comune.ayas.ao.it, con allegata copia di un documento di riconoscimento del legale rappresentante.

I termini per la presentazione delle richieste di contributo ordinario decorrono dal 28.02.2025 al 28.03.2025.

Le domande devono pervenire inderogabilmente entro le ore 12.00 del giorno di chiusura del bando. Non fa fede il timbro postale. L'invio e la ricezione tempestiva dell'istanza avviene a rischio esclusivo del mittente. Nulla è imputabile al Comune in ordine a ritardi, disguidi e all'eventuale integrità del plico. Ai fini della regolare ammissione alla procedura rilevano la data e l'ora di ricezione del plico apposte dall'ufficio protocollo del Comune.

Art. 4 - Criteri e punteggi

Il contributo ha lo scopo di favorire il tendenziale pareggio finanziario di bilancio da parte del soggetto beneficiario. L'accoglimento e l'ammontare del contributo sono determinati sulla base di una griglia di valutazione che può vedere assegnati ad ogni singola domanda di contributo ordinario un punteggio massimo di 100 punti. Le iniziative che totalizzano meno di 50 punti non hanno diritto di accedere alla concessione del contributo.

In riferimento all'art. 6 del Regolamento comunale, l'attribuzione dei punteggi ai fini della concessione dei contributi ordinari è determinata sulla base dei seguenti criteri e nei limiti massimi di seguito elencati:

- caratteristica delle iniziative programmate in relazione alla loro capacità di coinvolgimento e promozione della comunità locale (massimo 20 punti);
- rendiconto delle attività dell'anno precedente nonché della quantità delle iniziative realizzate (massimo 15 punti);
- quantità e qualità delle iniziative programmate nonché del loro costo presunto (massimo 15 punti);
- tipo dell'attività svolta tenuto conto anche del coinvolgimento di persone in giovane età (massimo 10 punti);
- organizzazione dell'attività e collaborazione del soggetto proponente con altri enti operanti nel territorio comunale (massimo 15 punti);
- periodicità dell'attività e/o delle iniziative proposte e durata temporale (massimo 10 punti);
- soggetti che non godono di finanziamenti da parte di altri enti (massimo 10 punti);
- gratuità o meno delle attività programmate (massimo 5 punti).

Per quanto riguarda quest'ultimo criterio l'Amministrazione ritiene che le attività devono tendere all'autofinanziamento e, per tale motivo, la gratuità comporta l'assegnazione di zero punti.

Art. 5 - Istruttoria e liquidazione

In riferimento all'art. 6 del Regolamento comunale, scaduti i termini di pubblicazione del bando pubblico, l'ufficio comunale competente provvede all'istruttoria delle domande ed all'attribuzione dei punteggi.

Per la valutazione dei programmi di attività dei richiedenti, il responsabile della struttura competente può avvalersi di una commissione appositamente nominata e composta da soggetti competenti nel settore di intervento oggetto di contributo.

La Giunta comunale approva la graduatoria finale ai fini dell'erogazione dei contributi.

Il provvedimento di concessione sarà adottato entro 60 giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle richieste.

Il contributo verrà liquidato al richiedente in due momenti diversi. Un primo acconto, pari al 30% dell'importo, verrà erogato entro 30 giorni dall'adozione del provvedimento di concessione. Il saldo, pari al 70% dell'importo, verrà erogato successivamente allo svolgimento delle attività, previo esame del bilancio

consuntivo e di eventuali ulteriori documenti utili per dimostrare la piena osservanza del programma presentato nonché dei risultati conseguiti.

Per l'anno 2025 la disponibilità di bilancio per la concessione di contributi nel settore sociale ammonta ad Euro 5.000,00.

Se il totale degli importi delle richieste di contributo finanziario del settore oltrepassa i limiti delle risorse sopra indicate, gli importi dei contributi da concedersi sono ridotti in proporzione uguale tra loro al fine di rispettare l'importo-soglia indicato nell'avviso pubblico, mediante l'applicazione della seguente formula:

$$\frac{\text{ammontare delle risorse disponibili}}{\text{punteggio totale conseguito dagli istanti}}$$

moltiplicato per il punteggio conseguito dal singolo istante.

Nell'eventualità della presentazione di un'unica istanza, la Giunta comunale si riserva la facoltà di concedere l'intero importo previsto nel bando, a prescindere dal punteggio attribuito alla medesima.

Art. 6 - Trattamento dei dati raccolti

La diffusione e la pubblicazione dei dati relativi alla concessione dei contributi previsti dal presente bando pubblico avverrà nel rispetto ed in conformità con le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di tutela della riservatezza e protezione dei dati personali, sensibili e giudiziari.

Il Titolare e il Responsabile del trattamento dei dati raccolti ai fini delle attività oggetto del presente bando pubblico sono individuati dalla disciplina adottata dall'Amministrazione comunale in materia di privacy.

La pubblicazione degli atti di assegnazione avviene in ottemperanza a quanto disciplinato in materia di trasparenza amministrativa ai sensi del decreto legislativo n. 33/2013.

Art. 7 - Disposizioni varie

Contro i provvedimenti di cui alla presente procedura è proponibile ricorso all'autorità giurisdizionale competente (T.A.R.) entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione degli atti all'albo pretorio. Dallo stesso termine decorrono centoventi giorni per poter proporre, in alternativa, il ricorso straordinario al Capo dello Stato.

Per quanto non espressamente disciplinato nel presente bando pubblico, occorre fare riferimento al Regolamento comunale.

TERMINI PRESENTAZIONE DOMANDE: ore 12.00 del giorno 28.03.2025

Per ogni eventuale informazione rivolgersi a: UFFICIO SEGRETERIA Orari di apertura: dal lunedì al venerdì dalle 08.30 alle 12.00
